

## LE POLIZZE EXTRA-PROFESSIONALI: TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE

L'art. 51 del Tuir prevede una nozione **onnicomprensiva** di reddito di lavoro dipendente statuendo che esso è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro.

L'art. 2099 c.c. stabilisce che chi presta la propria opera lavorativa può ottenere parte della retribuzione anche attraverso un compenso "**in natura**", ossia attraverso i c.d. fringe benefit.

La tipologia dei benefit erogati è importante perché ne determina il trattamento fiscale e contributivo.

Occorre in primis distinguere due tipologie di beni o servizi:



- beni o servizi che il datore attribuisce al dipendente per una **propria utilità** o un proprio interesse, che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente;
- beni o servizi che il datore attribuisce al dipendente per **interesse del medesimo** che al contrario rientrano nella base imponibile per il calcolo del reddito del lavoratore.

Fra le assicurazioni stipulate nell'interesse del datore di lavoro rientrano le **assicurazioni per infortuni/morte** derivanti da **cause professionali** e le assicurazioni per responsabilità civile. In questi casi, l'interesse prevalente del datore di lavoro comporta che i **premi** da questo pagati **non costituiscono fringe benefit e non concorrono** quindi alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Nel caso in cui l'azienda stipuli **polizze assicurative extra-professionali** nei confronti dei dipendenti, queste saranno invece **soggette** sia a **contribuzione** che a **ritenuta fiscale** poiché rappresentano uno strumento utilizzato dal datore per attribuire al dipendente un beneficio (fringe benefit).

Questa tipologia di assicurazione include i premi per **assicurazioni sanitarie**, sulla **vita** e sugli **infortuni** extra professionali, pagati dal datore di lavoro a beneficio del lavoratore, quelli per assicurazioni vita a favore dei **familiari** in caso di **decesso** del lavoratore, nonché l'assicurazione per RCA pagata per conto del dipendente.



Copyright © - RIPRODUZIONE VIETATA  
ai sensi della Legge n. 633/1941

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

Al fine di stimolare le aziende a stipulare queste polizze, la normativa vigente prevede dei **massimali, diversificati a seconda del rischio tutelato**, per l'esenzione fiscale degli importi relativi. Entro questa soglia non concorrono a formare imponibile.

In presenza di polizze miste, in parte professionale e in parte extra-professionale, è necessario contattare l'assicuratore al fine di determinare le percentuali di riferimento.



Ai fini del corretto assoggettamento contributivo e fiscale nella busta paga del mese di dicembre, si invitano le aziende che hanno stipulato polizze extra-professionali a favore dei propri dipendenti a comunicarlo allo Studio entro la fine del mese corrente.

*Fonte: art. 51 TUIR, art. 2099 c.c*